

FOGLIO INFORMATIVO

“RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO” PERMICRO IMPRESA - Assistito dal fondo di garanzia PMI L.662/96

Sono ricomprese le misure previste all'art. 13 del DL 8 aprile 2020 nr. 23 cd. “Decreto Liquidità” (così come convertito dalla L 40 del 5 giugno 2020 e successivamente prorogato)

Destinato all'avvio o allo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di impresa

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

PerMicro S.p.A. Sede legale e amministrativa Via XX Settembre, 38 – 10121 Torino – I – Capitale sociale interamente versato 6.392.556,66 euro - C.F./P.I. 09645130015 – Albo Intermediari Finanziari ex art. 106 d.lgs. 385/93 n. 139 – Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, Sezione D n. D000583479 Codice – ABI n. 335877 – Sito internet: permicro.it – Email: permicro@permicro.it – Società sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia.

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO PERMICRO IMPRESA assistito dal fondo di garanzia PMI L.662/96

E' un finanziamento in euro, a tasso fisso con piano di rimborso rateale, a breve o medio termine con durata da 24 a 72 mesi, che si rivolge a clienti non consumatori. Il finanziamento è altresì destinato a finanziare l'acquisto di beni e/o servizi, la realizzazione di programmi di investimento, fornire il supporto finanziario per finalità connesse all'attività imprenditoriale o professionale delle piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID 19 che possono avvalersi della garanzia del Fondo di garanzia 662/96 come previsto dall'art. 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020 nr. 23, c.d. “Decreto Liquidità” (così come convertito dalla l. 40 del 5 giugno 2020 e successivamente prorogato).

Solamente PerMicro può chiedere commissioni o spese per l'istruttoria del finanziamento. Il Cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere ad altri soggetti, neppure eventuali referenti di comunità, mediatori, agenti, ecc.

Eventuali servizi accessori: può essere proposta al Cliente l'adesione o la sottoscrizione di una polizza assicurativa.

Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Tipologia di finanziamento erogato: il finanziamento “Rinegoiazione del debito” PerMicro Impresa è finalizzato alla rinegoiazione di finanziamenti già in essere, con erogazione per fornire nuova liquidità e chiudere la precedente posizione debitoria. Si perfeziona mediante scrittura privata tra le parti. Il finanziamento è assistito dal fondo di garanzia PMI L.662/96, ma non è assistito da garanzie reali e non può eccedere il limite di 40.000 euro per ciascun beneficiario.

Principali Rischi: con il finanziamento a tasso fisso, rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso, invece, garantisce la certezza, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL FINANZIAMENTO IMPRESA AI SENSI DEL “DECRETO LIQUIDITÀ” (DL 8 APRILE 2020 NR. 23)

La concessione del presente finanziamento può avvenire anche secondo le modalità previste dalle lettere c) ed e) di cui al comma 1 dell'art. 13 del D.L. 8 Aprile 2020 n. 23 (così come convertito dalla l. 40 del 5 giugno 2020) ed in particolare:

Rinegoiazione del debito (art. 13, comma 1, lettera e). Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoiazione del debito del soggetto già beneficiario della garanzia del Fondo.

Le annesse condizioni proposte sono subordinate al rilascio della garanzia da parte del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche. La copertura della garanzia può rappresentare fino all'80% del finanziamento. PerMicro a suo insindacabile giudizio e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, può richiedere sull'intero finanziamento garanzie personali nonché specifiche cautele.

Il finanziamento è riservato alle imprese operanti in Italia. Per l'esatta definizione dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale (<http://www.mcc.it>). Ai sensi del DL 23 art. 13 fino al 31/12/2020 la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia 662/96 è gratuita.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

E' un finanziamento a tasso fisso – determinato alla stipula del contratto e non modificabile per tutta la durata.

Quanto può costare il finanziamento¹ (esempio redatto ipotizzando valori e costi massimi)

Importo finanziato: 40.000 euro

Durata: 72 mesi

Ammortamento: rate (capitali + interessi) costanti

Spese di istruttoria (dovute solo in caso di delibera positiva del finanziamento da corrispondere preventivamente alla stipula): 2.880 euro

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 15,55%

CONDIZIONI	VOCI	
	Importo massimo finanziabile	40.000 euro
	Importo minimo finanziabile	5.000 euro
	Durata	Da 24 a 72 mesi
	Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	Tasso di interesse nominale annuo, fisso per l'intera durata del finanziamento non superiore a 9,90%
	Spese di istruttoria	Dovute solo in caso di delibera del finanziamento da corrispondere preventivamente alla stipula: 2.880 euro
PIANO DI AMMORTAMENTO	Ammortamento	"Francese", ovvero rata costante con una quota capitale crescente e una quota interesse decrescente. Gli interessi maturati nell'eventuale periodo di pre-ammortamento, calcolati al TAN di questo contratto, saranno da aggiungere all'importo della prima rata indicato sul piano di ammortamento.
	Tipologia di rata	Costante
	Periodicità delle rate	Mensile. La data di scadenza delle rate è prevista il giorno 1 di ogni mese
	Modalità di calcolo e di capitalizzazione degli interessi	360/360 mensile
ALTRE SPESE	Incasso rata	2,00 euro a rata
	Spese invio bollettini postali (se richiesto dal cliente)	10,00 euro una tantum se previsto dal contratto. Se il cliente cambia modalità di pagamento rispetto al contratto: 10,00 euro a invio
	Invio comunicazioni	2,00 euro (spese di bollo) per comunicazioni annuali, oltre a 1,19 euro per anno, nel solo caso di invio per posta ordinaria
	Imposta di bollo sul contratto	16,00 euro
	Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata di beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro	Tasso di mora: pari al TAN di contratto senza alcuna maggiorazione, comunque compreso entro il tasso soglia usura rilevato trimestralmente ai sensi della legge 108/1996. Spese per la riemissione degli SDD: 5 euro. Saranno addebitati al cliente spese di gestione e recupero stragiudiziale di 10,00 euro per rata non pagata, oltre al 20% dell'insoluto solo in caso di recupero affidato a terzi. In caso di mancato pagamento di almeno 2 rate il contratto potrà essere dichiarato risolto.
Imputazione dei pagamenti	PerMicro imputerà i pagamenti ricevuti, in parziale sostituzione di quanto previsto dall'art.1194 del Codice Civile (Imputazione del pagamento agli interessi), nel seguente ordine: prima alle rate scadute a partire dalla più vecchia, poi agli interessi di mora, poi alle spese ed oneri sostenuti da PerMicro.	

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

¹ Parametri e tassi si riferiscono alle condizioni in vigore alla data di aggiornamento e sono soggetti a possibili variazioni future.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA A TASSO FISSO¹

Massimo Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento, in mesi	Importo della rata mensile per 40.000 euro di finanziamento
9,90%	48 (4 anni)	€ 1.012,58
9,90%	60 (5 anni)	€ 847,91
9,90%	72 (6 anni)	€ 739,02

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo Alla categoria di operazioni di "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato in filiale e sul sito internet <http://permicro.it>.

CONDIZIONI PREVISTE PER I FINANZIAMENTI AI SENSI DALL'ART. 13, COMMA 1, DL 8 APRILE 2020 N. 23.

Condizioni previste per le operazioni di rinegoziazione del debito di cui alla lettera e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione nonché condizioni di tasso migliorative.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA', RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente ha sempre facoltà di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il suo debito. In caso di estinzione anticipata il Cliente dovrà corrispondere a PerMicro S.p.A. (oltre al residuo debito capitale, alle eventuali rate arretrate, ai relativi interessi di mora, nonché le eventuali spese e accessori maturati), un compenso onnicomprensivo costituito da una commissione pari all'1% (esempio: Euro 1.000x1,00%= Euro 10,00), da applicare sul debito in linea capitale estinto anticipatamente, salvo l'ipotesi di estinzione anticipata conseguente a portabilità. Nessun altro onere oltre a quelli come sopra fissati verrà addebitato al Cliente. Ogni rimborso parziale del capitale avrà l'effetto di diminuire l'importo delle rate successive, ferma restando la durata dell'ammortamento originariamente stabilita.

Portabilità

Nel caso in cui, per rimborsare il presente finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il Cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario.

Recesso

È concessa al Cliente la facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. inviata a PerMicro S.p.A., all'indirizzo indicato in epigrafe, entro e non oltre il termine di 14 gg. dalla data di conclusione del contratto. La comunicazione può essere inviata, sempre entro 14 giorni, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax ai numeri e all'indirizzo e-mail indicati nell'"Informativa", a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In caso di recesso nei tempi previsti non sarà stata addebitata al Cliente alcuna spesa, fatta salva la restituzione di importi eventualmente già ottenuti dal Cliente stesso quali anticipi e/o acconti riferiti all'operazione; interessi maturati fino al momento della restituzione; eventuali somme corrisposte alla pubblica amministrazione, di cui non è possibile chiedere la restituzione.

Reclami e sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie

Il cliente ha diritto a presentare reclamo a PerMicro con comunicazione scritta (anche raccomandata) oppure per via telematica all'indirizzo e-mail contestazioni@permicro.it o all'indirizzo PEC permicro@pec.it. PerMicro risponde al reclamo entro 60 giorni dalla ricezione e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è respinto, PerMicro fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto di finanziamento, il cliente può rivolgersi all'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - ABF (per le modalità si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it) e la Guida Pratica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso tutte le filiali dell'intermediario) o al CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO (per le modalità si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, email associazione@conciliatorebancario.it). Prima di ricorrere al giudice ordinario, il cliente deve effettuare un tentativo di mediazione obbligatoria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., presso l'Arbitro Bancario Finanziario, presso il Conciliatore Bancario Finanziario o uno degli altri Organismi abilitati dalla legge. Nel caso in cui la mediazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà del Cliente e della Società di ricorrere all'autorità giudiziaria. In materia assicurativa, ove esistano polizze accessorie, PerMicro risponde al reclamo entro 45 (quarantacinque) giorni della ricezione dello stesso. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo viene fornita una chiara spiegazione ed il Cliente viene informato in merito alla possibilità, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, di rivolgersi all' IVASS – SERVIZIO DI VIGILANZA INTERMEDIARI, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, o ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto per inadempimento

È facoltà di PerMicro dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali garanti e risolto ai sensi dell'art. 1456 codice civile il Contratto di finanziamento nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate come pure nelle seguenti ipotesi: i) infedele dichiarazione resa dal Cliente; ii) accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente e/o degli eventuali garanti; iii) accertamento di protesti di cambiale o assegno bancario, l'esperimento di azioni cautelative, esecutive nei confronti del Cliente e/o degli eventuali garanti ovvero l'emissione nei loro confronti di sentenze, decreti o provvedimenti giudiziari esecutivi in genere, qualora ciò possa avere, a giudizio di PerMicro, effetti sostanzialmente

pregiudizievoli sulla capacità del Cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal Contratto.

In tali ipotesi il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero debito per eventuali rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali, accessori e spese anche giudiziali. Dalla data di risoluzione del contratto saranno addebitati al Cliente interessi di mora sul debito residuo calcolati al tasso (TAN) del contratto.

CONTROLLI DEL MEDIO CREDITO CENTRALE

In caso di concessione del finanziamento con la garanzia del Medio Credito Centrale, quest'ultimo potrà effettuare dei controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal cliente e la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e di mantenimento della garanzia. I controlli verranno effettuati tramite PEC direttamente dal MedioCredito Centrale o da soggetti da questo delegati. In caso di mancato riscontro delle PEC o di esito negativo dei controlli, la garanzia sarà dichiarata illegittima ed il cliente dovrà corrispondere al MedioCredito Centrale un importo pari all'equivalente sovvenzione lorda così come indicato nel certificato di garanzia rilasciato dal MedioCredito Centrale.

Esempio: finanziamento da 25.000 € valore della garanzia 20.000, equivalente sovvenzione lorda: 1.195,93 euro.

LEGENDA

- ammortamento: processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
- durata del finanziamento: intervallo temporale entro cui il Cliente dovrà restituire il finanziamento, unitamente agli interessi maturati.
- estinzione anticipata: facoltà, da parte del Cliente, di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale concordato.
- finanziamento a tasso fisso: il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.
- istruttoria: pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento. Il pagamento delle spese di istruttoria costituisce condizione essenziale per la liquidazione del finanziamento.
- modalità di calcolo degli interessi: gli interessi sono calcolati, per i finanziamenti a tasso variabile, secondo i giorni effettivamente trascorsi (anno civile) con divisore 360 e, per i finanziamenti a tasso fisso, sulla base di un anno di 360 giorni (anno commerciale) con divisore 360.
- piano di ammortamento "francese": La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interesse decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
- periodo di ammortamento: periodo temporale, di durata variabile durante il quale è previsto il rimborso delle rate mensili previste contrattualmente, comprensive di interessi e quota capitale. Ha inizio 30 giorni prima della scadenza della prima rata e termina alla scadenza dell'ultima rata.
- periodo di pre-ammortamento: eventuale periodo temporale, di durata variabile, che precede il periodo di ammortamento e che può prevedere il maturare di soli interessi.
- portabilità: trasferimento del finanziamento da/ad altra banca senza applicare al Cliente oneri o spese per il nuovo finanziamento (ivi comprese spese notarili), l'istruttoria e gli accertamenti catastali e senza una nuova iscrizione ipotecaria. L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario.
- quota capitale: quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
- quota interessi: quota della rata costituita dagli interessi maturati.
- rata: pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo mutuato, e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla PerMicro per il finanziamento. L'importo della rata può essere costante (la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per l'intera durata), crescente (la somma tra quota capitale e quota interessi cresce al crescere del numero delle rate), decrescente (la somma tra quota capitale e quota interessi decresce al crescere del numero delle rate).
- risoluzione: scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il Cliente ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito.
- tasso di mora: tasso di interesse dovuto dal Cliente in caso di ritardato pagamento di quanto spettante alla PerMicro a qualsiasi titolo e su qualunque somma, per capitale, interessi, spese e accessori, dipendente dal finanziamento. Gli interessi di mora, non soggetti a capitalizzazione periodica, decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma per il solo fatto dell'avvenuta scadenza dei termini, senza pregiudizio della facoltà della PerMicro di invocare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto.
- Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale, è il costo totale del credito a carico del Cliente espresso in percentuale annua del credito concesso, comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Le modalità di calcolo del TAEG sono stabilite dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.
- tasso soglia anti usura: limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari. E' pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.
- Titolare effettivo (o TEF): la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
In particolare:
 - 1) nel caso in cui il cliente sia una persona fisica: il titolare effettivo coincide con il soggetto o i soggetti per conto dei quali si realizza l'operazione;
 - 2) nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: (i) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da persona fisica; (ii) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie, o interposta persona. Nell'ipotesi in cui in cui l'esame dell'assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: (i) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; (ii) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; (iii) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. Qualora anche in dette ipotesi non sia possibile individuare univocamente il TEF, questo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione e direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
 - 3) nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: (i) i fondatori, ove in vita; (ii) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; (iii) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
 - 4) nel caso il cliente sia una fiduciaria: (i) se la fiduciaria agisce per conto dei fiduciari, la fiduciaria è tenuta a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate di cui è a conoscenza sui titolari effettivi-persone fisiche del rapporto o dell'operazione; (ii) nel caso in cui i fiduciari siano persone diverse dalle persone fisiche, si osserva quanto dettato per le società di capitali; (iii) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi della fiduciaria secondo quanto dettato per le società di capitali.
- Persona politicamente esposta (o PEP): la persona fisica o le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
 - 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - (i) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - (ii) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - (iii) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - (iv) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - (v) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - (vi) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - (vii) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore

a 15.000 abitanti;

(viii) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

(ix) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

(i) le persone fisiche che, ai sensi del D.Lgs. 231/2007 detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;

(ii) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

FAC-SIMILE